



Allegato A

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITÀ DI UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE. REGOLAZIONE DELLA VOLTURA NEL SETTORE ELETTRICO

Valido dal 30 ottobre 2021

**Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel - Testo coordinato con le integrazioni e
modifiche apportate dalla deliberazione 135/2021/R/eel**

Allegato A

Indice

TITOLO I	4
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito di applicazione	5
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 3 Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale	6
TITOLO III.....	7
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA	7
Articolo 4 Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura.....	7
Articolo 5 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	8
TITOLO IV	9
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DEL NUOVO UTENTE DEL DISPACCIAMENTO O DELL'ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA IN CASO DI VOLTURA CON CAMBIO CONTROPARTE COMMERCIALE.....	9
Articolo 6 Obblighi informativi a carico dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale.....	9
Articolo 7 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	9
Articolo 7bis Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura con cambio controparte commerciale.....	10
TITOLO V.....	10
OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DEL SII	10
Articolo 8 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura	10
Articolo 9 Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all' esercente la maggior tutela.....	11

Allegato A

Articolo 10	Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.....	12
Articolo 11	Messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione della fornitura e dei dati storici di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela	12
TABELLE	13

Allegato A

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, n. 301/2012/R/EEL come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08, all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS), all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, nonché le seguenti definizioni:

- **autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione alla controparte commerciale delle misure espresse dal misuratore;
- **data di attivazione contrattuale** è la data di esecuzione dell'attivazione contrattuale;
- **i dati identificativi del cliente finale** sono la partita Iva o il codice fiscale del cliente finale;
- **codice pratica attivazione** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **voltura** è la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura;
- **attivazione contrattuale** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione di un nuovo contratto di vendita, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o della controparte commerciale e/o dell'utente del dispacciamento associato al punto di prelievo;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto associato ad un punto di prelievo attivo al momento della presentazione della richiesta di voltura, accreditato al SII ai sensi di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione 166/2013/R/EEL;

Allegato A

- **nuova controparte commerciale** è il soggetto diverso dalla preesistente controparte commerciale, accreditato al SII ai sensi di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione 166/2013/R/EEL;

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali un cliente finale acquisisce la titolarità di un punto di prelievo attivo sia nel caso di voltura con la preesistente controparte commerciale, sia nel caso di voltura con una nuova controparte commerciale.
- 2.2 Ai fini di cui sopra, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura.

Allegato A

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale

- 3.1 Il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di prelievo attivo richiede la voltura alla preesistente controparte commerciale o ad una nuova controparte commerciale.
- 3.2 Qualora il cliente finale effettui la richiesta di voltura alla preesistente controparte commerciale, la voltura è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III.
- 3.3 Qualora il cliente finale effettui la richiesta di voltura ad una nuova controparte commerciale, l'attivazione del nuovo contratto è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV.
- 3.4 La preesistente controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.2 e la nuova controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.3, adempiono alle disposizioni di cui al presente provvedimento con riferimento a contratti per i quali sono stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.

Allegato A

TITOLO III

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA

Articolo 4

Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura

- 4.1 In caso di accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.2, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare:
- a) al cliente finale richiedente, l'accettazione della medesima nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento;
 - b) al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di prelievo interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.
- 4.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, la preesistente controparte commerciale effettua al SII la comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) i dati di cui alla tabella 1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto.
- 4.3 In caso di non accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 4.1, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale richiedente la non accettazione della richiesta.

Allegato A

Articolo 5

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 5.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.2, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:
- a) la controparte commerciale sia associata al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) la data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 4.2.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa distributrice almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 4.2;
 - b) la data di attivazione contrattuale richiesta;
 - c) il codice pratica di attivazione.
- 5.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa dalla preesistente controparte commerciale.
- 5.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.3, il SII notifica alla preesistente controparte commerciale e all'utente del dispacciamento alla stessa associato, almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) la data di attivazione contrattuale;
 - c) il codice pratica di attivazione.
- 5.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo della richiesta alla controparte commerciale.

Allegato A

TITOLO IV

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DEL NUOVO UTENTE DEL DISPACCIAMENTO O DELL'ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA IN CASO DI VOLTURA CON CAMBIO CONTROPARTE COMMERCIALE

Articolo 6

Obblighi informativi a carico dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale

- 6.1 In caso di accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.3, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la nuova controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale richiedente, l'accettazione della medesima nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento.
- 6.2 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 6.1, fermo restando quanto indicato al comma 3.4, l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale, o l'esercente la maggior tutela, è tenuto a comunicare al SII l'attivazione contrattuale da parte di una nuova controparte commerciale.
- 6.3 La comunicazione di cui al precedente comma 6.2 deve riportare le medesime informazioni di cui al comma 4.2.

Articolo 7

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 7.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.2, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:
 - a) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.2.

Allegato A

- 7.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7.1 ed entro le tempistiche di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa distributrice le medesime informazioni di cui al comma 5.2.
- 7.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 7.1, lettera b), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa.
- 7.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 7.3 il SII notifica all'impresa distributrice, al nuovo utente del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela, alla preesistente controparte commerciale e all'utente del dispacciamento uscente l'avvenuta attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno gli elementi informativi di cui al comma 5.4.
- 7.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo al richiedente.

Articolo 7bis

Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura con cambio controparte commerciale

- 7bis.1 Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della notifica di cui al comma 7.4, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di prelievo interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.

TITOLO V

OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DEL SII

Articolo 8

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura

- 8.1 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 8.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale, anche attraverso la reiterazione dei tentativi di acquisizione.

Allegato A

- 8.3 Nel caso in cui la rilevazione alla data di attivazione contrattuale non vada a buon fine, l'impresa distributrice è comunque tenuta a ripetere i tentativi di acquisizione del dato di misura entro il termine di messa a disposizione all'utente di cui al successivo comma 9.1.
- 8.4 Il dato di misura rilevato ai sensi del precedente comma 8.3 deve essere ricondotto alla data di attivazione contrattuale secondo il criterio del *pro quota die*.
- 8.5 Per i punti trattati monorari ai sensi del TIS, la controparte commerciale, per il tramite dell'utente del dispacciamento cui è associata, o l'esercente la maggior tutela è tenuta a trasmettere all'impresa distributrice l'autolettura acquisita dal cliente finale richiedente entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricevimento o, se acquisita prima della comunicazione di attivazione contrattuale di cui ai commi 5.2 e 7.2, entro il giorno lavorativo successivo alla data di attivazione indicata nelle medesime comunicazioni. L'impresa distributrice procede alla validazione dell'autolettura, comunicandone l'esito all'utente del dispacciamento, cui è associata la controparte commerciale, o all'esercente la maggior tutela al più tardi entro il termine di messa a disposizione di cui al successivo comma 9.1. L'impresa distributrice ricondurrà l'autolettura validata alla data di attivazione contrattuale adottando i medesimi criteri di cui al precedente comma 8.4 e assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di attivazione contrattuale e caratterizzandolo come effettivo, qualora i tentativi di raccolta di cui al comma 8.3 non vadano a buon fine.
- 8.6 Le comunicazioni di cui al precedente comma 8.5 devono essere effettuate secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard dei flussi informativi inerenti ai dati di misura.
- 8.7 Il dato di misura deve essere messo a disposizione dall'impresa distributrice indicando il codice pratica di attivazione ricevuto nell'ambito della comunicazione di attivazione contrattuale, di cui ai commi 5.2 e 7.2.
- 8.8 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.

Articolo 9

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 9.1 L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione del SII, il dato di misura rilevato ai sensi del precedente Articolo 8 entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.

Allegato A

- 9.2 Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 9.1, è tenuto a mettere a disposizione il dato all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o all'esercente la maggior tutela.

Articolo 10

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 10.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di attivazione contrattuale non trattato su base oraria, l'impresa distributrice mette a disposizione del SII entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale, il dato di misura rilevato ai sensi dell'Articolo 8.
- 10.2 Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 10.1 mette a disposizione il dato all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela.

Articolo 11

Messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione della fornitura e dei dati storici di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 11.1 Con riferimento ai punti non trattati su base oraria, entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale il SII mette a disposizione i dati funzionali all'attivazione della fornitura e i dati storici di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.
- 11.2 Con riferimento ai punti trattati su base oraria, entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale il SII mette a disposizione i dati funzionali all'attivazione della fornitura e i dati storici di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.

Allegato A

TABELLE

Tabella 1	Dati funzionali alla richiesta di attivazione contrattuale
a	Nome e Cognome o Ragione Sociale
b	Indirizzo di residenza o Sede Legale
c	Tipologia di voltura
d	Informazioni relative alla sottoscrizione e gestione del contratto di connessione